

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 18 ottobre 2007¹

1. La presente impugnazione ha come quadro giuridico la direttiva del Consiglio 89/552/CEE², che riguarda l'attività di trasmissione televisiva nel mercato comune e mira a garantire la libera circolazione dei servizi televisivi tra gli Stati membri.

2. L'art. 3 bis della direttiva consente a uno Stato membro di decidere che eventi da esso ritenuti particolarmente importanti per la società, quali i Giochi olimpici o la Coppa del Mondo di calcio, debbano essere diffusi sul suo territorio da un'emittente televisiva liberamente accessibile a un'ampia parte della popolazione. Tale disposizione prescrive che le misure adottate a tal fine da uno Stato membro siano notificate alla Commissione delle Comunità europee, che ne verifica la conformità con il diritto comunitario.

3. Se la Commissione ritiene che tali misure siano conformi, le pubblica sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e la pubblicazione ha l'effetto di obbligare gli altri Stati membri a far rispettare tali misure dalle emittenti televisive stabilite sul loro territorio che trasmettano verso lo Stato membro che le ha definite.

4. Nella sentenza 15 dicembre 2005, *Infront WM/Commissione*³, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha dichiarato ricevibile e fondato il ricorso proposto dalla società *Infront WM AG*, già *KirchMedia WM AG*⁴, contro la decisione adottata dalla Commissione ai sensi dell'art. 3 bis della direttiva, in data 28 luglio 2000, che constata la conformità con il diritto comunitario delle misure notificate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

1 — Lingua originale: il francese.

2 — Direttiva 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60; in prosieguo: la «direttiva»).

3 — Causa T-33/01 (Racc. pag. II-5897; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

4 — In prosieguo: l'«*Infront*».

5. Il Tribunale ha ritenuto che la decisione con cui la Commissione ha constatato tale conformità costituisse un provvedimento impugnabile. Ha inoltre dichiarato che l'Infront, la cui attività consiste nell'acquisto e nella rivendita di diritti di trasmissione di eventi sportivi, fosse direttamente e individualmente interessata dalla detta decisione, dato che essa deteneva i diritti di trasmissione esclusivi della fase finale della Coppa del Mondo di calcio, organizzata dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per gli Stati del continente europeo per gli anni 2002 e 2006, e tali eventi rientrano tra quelli di particolare rilevanza menzionati nelle misure notificate alla Commissione dal Regno Unito.

6. Nell'ambito del presente giudizio di impugnazione, la Commissione non contesta l'analisi del Tribunale secondo cui la decisione che essa deve adottare nel quadro del procedimento istituito dall'art. 3 bis della direttiva costituisce effettivamente un atto impugnabile. La Commissione contesta invece la valutazione secondo cui l'Infront è direttamente e individualmente interessata dalla decisione che constata la conformità con il diritto comunitario delle misure notificate dal Regno Unito.

7. Nelle presenti conclusioni spiegherò che il Tribunale, a mio avviso, non ha commesso alcun errore di diritto nella valutazione della legittimazione ad agire della Infront.

I — Contesto normativo

8. L'art. 3 bis della direttiva è stato introdotto dalla direttiva 97/36 ed è redatto come segue:

«1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali

misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato [di contatto] di cui all'articolo 23 bis [composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri]. Essa pubblica immediatamente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* le misure prese e, almeno una volta all'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile, (...) in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale ultimo Stato membro a norma del paragrafo 1[, gli eventi che quest'altro Stato membro ha designato conformemente ai paragrafi precedenti]».

9. L'«emittente» è definita all'art. 1, lett. b), come la «persona fisica o giuridica che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi ai sensi della precedente lettera a) e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi».

II — Fatti all'origine della controversia

10. I fatti esposti nella sentenza impugnata, che mi sembrano necessari alla comprensione dei problemi giuridici sollevati dall'impugnazione proposta dalla Commissione, sono i seguenti.

11. L'Infront, esercita un'attività di acquisto, gestione e commercializzazione di diritti di trasmissione televisiva di eventi sportivi ed acquista abitualmente tali diritti dagli organizzatori di detti eventi. Essa rivende i diritti così acquisiti alle emittenti televisive.

12. L'Infront ha ricevuto dalla società madre i diritti esclusivi di trasmissione delle partite della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA per gli Stati del continente europeo, ad eccezione della Repubblica federale di Germania, nonché per la Federazione russa, le altre ex repubbliche dell'ex Unione sovietica e la Turchia, che la società madre aveva acquistato dalla FIFA per un prezzo minimo di CHF 1,4 miliardi.

13. Il Regno Unito ha notificato alla Commissione, il 25 settembre 1998, e successivamente con lettera 5 maggio 2000, le

13. Le misure adottate in applicazione dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva, che contenevano un elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato.

14. Con lettera 14 luglio 2000, indirizzata alla Commissione, l'Infront ha fatto valere che l'elenco stabilito dal Regno Unito non poteva essere approvato in ragione della sua incompatibilità sia con l'art. 3 bis della direttiva, sia con altre disposizioni del diritto comunitario. Essa asseriva segnatamente che l'elenco in questione non era stato stabilito secondo un procedimento chiaro e trasparente, che il suddetto elenco includeva eventi che non presentavano una particolare rilevanza per la società britannica, che le consultazioni a livello nazionale e comunitario erano inficiate da gravi lacune, e denunciava il carattere retroattivo della normativa di cui trattasi.

15. Il 28 luglio 2000 il direttore generale della direzione generale «Educazione e cultura» della Commissione ha inviato una lettera al Regno Unito indicando che la Commissione non sollevava obiezioni in merito alle misure notificate da tale Stato concernenti la copertura televisiva di eventi di interesse nazionale nel Regno Unito.

16. Con lettera 7 novembre 2000 l'Infront ha segnalato alla Commissione di avere avuto conoscenza di tale approvazione dell'elenco e ha denunciato la lesione arrecata al suo diritto di proprietà.

17. Il 18 novembre 2000 la Commissione, conformemente all'art. 3 bis, n. 2, della direttiva, ha pubblicato le misure in questione. Tali misure comprendono estratti della normativa del Regno Unito e l'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società di detto Stato membro, tra i quali figura la fase finale della Coppa del Mondo della FIFA.

18. Con lettera 22 gennaio 2001 tale istituzione, in risposta alle domande rivolte dall'Infront con lettere 7 e 22 dicembre 2000, ha comunicato a quest'ultima che il procedimento di verifica delle misure notificate dal Regno Unito era concluso e che l'elenco degli eventi era considerato conforme al diritto comunitario.

III — Procedimento

19. Il 12 febbraio 2001 l'Infront ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale diretto a ottenere l'annullamento parziale o integrale della decisione della Commissione adottata ai sensi dell'art. 3 bis della direttiva, che constata la compatibilità col diritto comunitario delle misure notificate dal Regno Unito.

20. Con atto 11 giugno 2001 la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità del suddetto ricorso ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale.

atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo, a prescindere dalla loro forma⁵.

21. Quest'ultimo ha riunito tale eccezione al merito. Esso ha inoltre autorizzato l'intervento del Regno di Danimarca, della Repubblica francese e del Regno Unito, nonché del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea a sostegno delle conclusioni della Commissione.

22. Il Regno di Danimarca ha rinunciato al suo intervento. Il Consiglio non ha depositato memorie.

25. Il Tribunale ha giudicato che la lettera impugnata produce effetti giuridici in capo agli Stati membri, in quanto prevede la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle misure notificate alla Commissione e che tale pubblicazione ha per effetto di avviare il meccanismo di riconoscimento reciproco di tali misure, previsto all'art. 3 bis, n. 3, della direttiva. Ha rilevato che tale pubblicazione consente agli Stati membri di prendere conoscenza delle suddette misure e di conformarsi agli obblighi loro incombenti ai sensi della menzionata disposizione⁶.

IV — Sentenza impugnata

23. Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse la lettera 28 luglio 2000, con cui la Commissione ha informato il Regno Unito della compatibilità con il diritto comunitario delle misure prese da tale Stato membro ai sensi dell'art. 3 bis della direttiva.

26. Secondo il Tribunale, l'art. 3 bis, n. 2, della direttiva conferisce alla Commissione un potere di decisione, anche se tale disposizione non si riferisce espressamente all'adozione da parte dell'istituzione di una «decisione»⁷.

24. Il Tribunale ha ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, costituiscono

5 — Punto 89.

6 — Punti 94 e 95.

7 — Punto 107.

27. Il Tribunale ha quindi esaminato la legittimazione ad agire dell'Infront. Ha ritenuto che quest'ultima fosse direttamente e individualmente interessata dalla lettera impugnata per i seguenti motivi.

A — Sul punto se l'Infront sia direttamente interessata

28. Il Tribunale ha ricordato anzitutto che, secondo una costante giurisprudenza, perché incida direttamente su un singolo, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, il provvedimento comunitario contestato deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica dell'interessato e la sua applicazione deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie⁸.

29. Ha poi esaminato se l'Infront fosse direttamente interessata, conformemente a tale giurisprudenza, nelle due ipotesi da essa prese in considerazione nel ricorso, ossia, in primo luogo, quella in cui essa venda i diritti di trasmissione televisiva delle partite della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA,

di cui è detentrica per gli anni 2002 e 2006, ai fini della loro trasmissione nel Regno Unito, a un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di detto Stato membro e, in secondo luogo, quella in cui essa intenda cedere i diritti in questione a un'emittente stabilita in un altro Stato membro.

30. Per quanto riguarda la prima ipotesi, il Tribunale ha ritenuto che l'Infront non fosse direttamente interessata dal provvedimento impugnato, dato che l'approvazione da parte della Commissione delle misure notificate dal Regno Unito è senza incidenza sulla loro applicabilità in tale Stato membro⁹.

31. In proposito, il Tribunale ha rilevato che tali misure sono entrate in vigore nel suddetto Stato prima della loro notifica alla Commissione ed erano quindi idonee a produrre effetti giuridici in tale Stato prima della notifica stessa. Ne ha dedotto che la Commissione non ha potuto, attraverso la lettera impugnata, accordare al Regno Unito un'autorizzazione preliminare all'adozione di tali misure, né autorizzarne il mantenimento retroattivo, ma ha solo permesso a tale Stato di fruire del loro riconoscimento reciproco da parte degli altri Stati membri¹⁰.

32. Per quanto concerne la seconda ipotesi, il Tribunale ha rilevato che lo Stato membro diverso dal Regno Unito, sul cui territorio è

8 — Punto 130.

9 — Punto 133.

10 — Punti 134 e 135.

stabilita l'emittente televisiva che ha acquistato i diritti di trasmissione detenuti dall'Infront, è tenuto a garantire che tale emittente non si sottragga alle misure approvate dalla Commissione, e che siffatto obbligo discende dalla lettera impugnata che convalida le suddette misure, ex nunc, ai fini del riconoscimento reciproco da parte degli altri Stati membri¹¹.

33. Il Tribunale ne ha dedotto che la presente controversia è diversa da quella che ha dato origine alla sentenza del Tribunale 13 dicembre 2000, DSTV/Commissione¹², invocata dalla Commissione, concernente l'art. 2 bis, n. 2, secondo comma, della direttiva, che prevede un controllo, a posteriori, di compatibilità col diritto comunitario delle misure prese da uno Stato membro al fine di vietare la diffusione sul suo territorio di trasmissioni provenienti da altri Stati membri.

34. Ha inoltre rilevato che la lettera impugnata non lascia alle autorità nazionali, a partire dalla pubblicazione delle misure, alcun margine di valutazione nell'ambito dell'adempimento dei loro obblighi. Infatti, secondo il Tribunale, «benché le modalità di controllo a cui le autorità nazionali sono tenute a procedere nell'ambito del meccanismo di riconoscimento reciproco siano stabilite da ciascuno Stato membro, nel

contesto della sua legislazione che traspone l'art. 3 bis, n. 3, della direttiva, ciò non toglie che tali autorità devono garantire l'osservanza, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, delle condizioni di ritrasmissione degli eventi di cui trattasi quali definiti dallo Stato membro nelle sue misure approvate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dalla Commissione»¹³.

35. Il Tribunale ha poi esaminato l'argomento della Commissione secondo cui soltanto emittenti televisive stabilite nel Regno Unito avrebbero un interesse ad acquistare dall'Infront i diritti di trasmissione televisiva della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA.

36. La Commissione sosteneva infatti che, anche se la sua verifica preliminare delle misure notificate inducesse gli altri Stati membri a garantire che le emittenti radio-televisive soggette alla loro giurisdizione osservino l'elenco degli eventi di maggiore rilevanza per la società, ciò sarebbe senza effetto nel caso di specie. Secondo tale istituzione, non si sarebbe potuto immaginare che l'Infront concedesse sublicenze dei suoi diritti televisivi concernenti il Regno Unito a un'emittente televisiva non stabilita nel Regno Unito, poiché tali diritti sono concessi su base nazionale. A livello nazionale le

11 — Punti 138-143.

12 — Causa T-69/99 (Racc. pag. II-4039).

13 — Punto 146.

entrate delle emittenti televisive proverrebbero dalla pubblicità diretta al pubblico nazionale, dai diritti relativi a licenze nazionali o dagli abbonamenti nazionali alla televisione a pagamento. Poiché l'interesse di tali emittenti è quindi quello di fornire trasmissioni a un pubblico nazionale, soltanto quelle che raggiungono un'ampia parte della popolazione nazionale accetterebbero di acquistare, a un prezzo molto elevato, i diritti di trasmissione televisiva di cui è titolare l'Infront. Pertanto, poiché i subitolari potenziali di tali diritti per il Regno Unito sono emittenti sottostanti alle autorità del Regno Unito, soltanto le misure nazionali interesserebbero direttamente l'Infront¹⁴.

37. La Commissione segnalava inoltre, in tale contesto che, nel Regno Unito, il mercato della trasmissione televisiva è uno dei più concorrenziali d'Europa e che il 25% delle emittenti televisive operanti nel settore detengono una licenza nel Regno Unito¹⁵.

38. Il Tribunale ha dichiarato quanto segue:

«147 Infine, per quanto concerne l'argomento della Commissione secondo cui soltanto emittenti televisive stabilite nel Regno Unito avrebbero un interesse

ad acquistare [dalla Infront] i diritti di trasmissione televisiva delle fase finale della Coppa del Mondo della FIFA al fine di ritrasmetterla nel Regno Unito, occorre rilevare che una supposizione siffatta priva di qualsiasi effetto utile l'art. 3 bis, n. 3, della direttiva. Va infatti ricordato che, secondo i considerando 18 e 19 della direttiva 97/36, l'obiettivo di tale articolo è quello di garantire al pubblico il libero accesso alla diffusione di eventi considerati dagli Stati membri di particolare rilevanza per la società e, sulla base del principio del riconoscimento reciproco, di esigere dagli Stati membri di assicurarsi che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino gli elenchi di eventi redatti da un altro Stato membro al fine di non privare una parte importante del pubblico di tale Stato della possibilità di seguire gli eventi designati da quest'ultimo.

148 Il contesto fattuale della causa all'origine della (...) sentenza della House of Lords [25 luglio 2001], R v. ITC, ex parte TV Danmark 1 Ltd [2001] UKHL 42, benché relativo agli eventi designati dal Regno di Danimarca, conferma peraltro l'esistenza di situazioni di messa in opera del meccanismo di riconoscimento reciproco istituito dall'art. 3 bis, n. 3, della direttiva. Inoltre, la Commissione, nella sua terza relazione del 2001 al Consiglio, al Parlamento europeo

14 — Punto 120.

15 — Punto 121.

e al Comitato economico e sociale concernente l'applicazione della direttiva (COM/2001/009 def.) indica che emittenti televisive soggette alla giurisdizione del Regno Unito hanno, a tre riprese, trasmesso eventi inseriti nell'elenco del Regno di Danimarca in modo tale che una parte importante della popolazione danese è stata privata della possibilità di seguire i suddetti eventi.

B — *Sul punto se l'Infront sia individualmente interessata*

40. Il Tribunale ha ricordato anzitutto che, secondo una giurisprudenza costante, i soggetti che non siano destinatari di una decisione possono sostenere che questa li riguarda individualmente soltanto qualora la decisione li colpisca a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerli dalla generalità e, per questo motivo, li identifichi alla stessa stregua dei destinatari.

149 Alla luce di quanto precede, nonostante le asserzioni relative alla specificità del mercato della trasmissione televisiva nel Regno Unito (v. punto 121 [della sentenza impugnata]), non può considerarsi che i diritti di trasmissione televisiva in tale Stato membro della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA saranno necessariamente acquistati da emittenti televisive stabilite in quello stesso Stato».

41. Ha poi rilevato che l'Infront detiene in via esclusiva, per gli anni 2002 e 2006, i diritti di trasmissione televisiva della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA, menzionata tra gli eventi di particolare rilevanza scelti dal Regno Unito e approvati dalla Commissione, e che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione degli altri Stati membri devono necessariamente negoziare con l'Infront, nella sua qualità di mediatore dei diritti di trasmissione di tale evento, per ottenere le licenze di trasmissione televisiva del medesimo¹⁶.

39. Il Tribunale ha dedotto da quanto precede che l'Infront è direttamente interessata dalla lettera impugnata, dato che quest'ultima consente l'attuazione del meccanismo di riconoscimento reciproco, da parte degli altri Stati membri, delle misure notificate dal Regno Unito.

42. Il Tribunale ha osservato che le misure adottate dal Regno Unito impongono limiti

16 — Punti 160 e 161.

alle emittenti televisive per quanto riguarda le condizioni in cui possono acquisire diritti esclusivi di trasmissione, per cui tali misure, anche se non riguardano direttamente l'Infront, ostacolano la sua facoltà di disporre liberamente dei propri diritti¹⁷.

43. Ha ricordato che l'Infront ha acquistato in esclusiva i diritti in questione prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 bis della direttiva e, a fortiori, prima dell'adozione della lettera impugnata, per cui quest'ultima la colpisce in ragione di una qualità che le è peculiare¹⁸.

C — *Nel merito*

44. Il Tribunale ha dichiarato che il provvedimento impugnato era viziato da una violazione delle forme sostanziali, in quanto era stato preso senza che il collegio dei membri della Commissione fosse stato consultato, e che il direttore generale firmatario del provvedimento non aveva ricevuto alcuna abilitazione specifica da parte di quest'ultimo¹⁹.

45. Ai sensi del dispositivo della sentenza impugnata, la decisione della Commissione

contenuta nella sua lettera al Regno Unito è annullata, il ricorso è respinto per il resto, la Repubblica francese, il Regno Unito ed il Parlamento sopporteranno le spese dell'Infront relative al loro intervento, la Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle dell'Infront, escluse quelle appena menzionate e le intervenienti sopporteranno le proprie spese.

V — *Sull'impugnazione*

46. La Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di pronunciarsi sul ricorso proposto dall'Infront nella causa definita dalla detta sentenza, dichiarandolo irricevibile e di condannare quest'ultima alle spese di detta causa e del presente giudizio di impugnazione.

47. L'Infront chiede, in sostanza, il rigetto del ricorso e la condanna della Commissione alle spese, e chiede che tale condanna venga pronunciata anche qualora l'impugnazione sia dichiarata fondata, conformemente all'art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, tenuto conto del fatto che la Commissione contesta solo parzialmente la sentenza impugnata.

17 — Punti 162-165.
18 — Punti 166 e 167.
19 — Punto 177.

48. La Commissione contesta le valutazioni del Tribunale secondo cui l'Infront è direttamente e individualmente interessata dal provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, a norma del quale qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni che, benché adottate sotto forma di decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente. Esaminerò queste due censure in ordine successivo.

A — Sulla valutazione secondo cui l'Infront è direttamente interessata dal provvedimento impugnato

1. Motivi e argomenti delle parti

49. La Commissione sostiene che il Tribunale non ha dimostrato che sussistevano le due condizioni richieste dalla giurisprudenza secondo cui, da un lato, il provvedimento controverso deve incidere sulla situazione giuridica del ricorrente e, dall'altro, la sua attuazione deve avere carattere meramente automatico.

50. Per quanto riguarda la prima condizione, la Commissione sostiene, in via principale, che il Tribunale non spiega in che modo il provvedimento impugnato avrebbe un'incidenza se non indiretta sulla situazione commerciale dell'Infront.

51. La Commissione fa infatti valere che tale provvedimento ha l'effetto di obbligare gli Stati membri a porre obblighi a carico delle emittenti televisive, potenzialmente in grado di dissuadere queste ultime dall'acquistare i diritti di trasmissione degli eventi indicati nelle misure notificate, o fare in modo che esse acquistino tali diritti a un prezzo inferiore a quello che avrebbero accettato di pagare in assenza di dette misure. Un'emittente televisiva a pagamento potrebbe rinunciare ad acquistare i diritti di trasmissione di tali eventi qualora essi dovessero essere trasmessi anche da un'emittente televisiva ad accesso libero che coprisse il 95% del territorio del Regno Unito. L'Infront avrebbe pertanto un minor numero di potenziali acquirenti e si troverebbe quindi in una situazione commerciale meno vantaggiosa. Tuttavia si tratterebbe soltanto di conseguenze economiche indirette. La sua situazione giuridica rimarrebbe immutata.

52. In subordine, nell'ipotesi in cui sia sufficiente che un provvedimento incida sulla situazione economica del ricorrente per riguardarlo direttamente, la Commissione contesta al Tribunale di non avere indicato quali siano effettivamente le conseguenze commerciali del provvedimento impugnato per un intermediario quale l'Infront. In realtà, tali conseguenze sarebbero del tutto incerte dato che, per quanto è a conoscenza della Commissione, non sarebbe mai esistita un'emittente televisiva stabilita in uno Stato membro diverso dal Regno Unito disposta a pagare la somma prevista dall'Infront per il diritto di trasmettere la fase finale della

Coppa del Mondo della FIFA in quest'ultimo Stato. Infatti, per realizzare tale investimento, dato che i ricavi di un'emittente televisiva provengono dalla pubblicità destinata al pubblico nazionale, dai diritti relativi a licenze nazionali o dai canoni di abbonamento nazionali, il potenziale acquirente dovrebbe disporre di una copertura sufficientemente ampia sul territorio britannico o dovrebbe voler riorientare in tal senso la sua attività.

53. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto nel non imporre all'Infront di produrre la prova di tali conseguenze economiche e lasciando intendere che la Commissione non aveva giustificato le sue affermazioni, relative alla specificità del mercato della trasmissione televisiva nel Regno Unito. Inoltre il Tribunale, dichiarando che questa tesi della Commissione priverebbe di qualsiasi efficacia pratica l'art. 3 bis, n. 3, della direttiva, avrebbe interpretato erroneamente tale disposizione, poiché ciò implicherebbe che, per ogni evento designato da uno Stato membro, debbano necessariamente esservi, negli altri Stati membri, emittenti televisive in grado di acquistare i diritti di trasmissione esclusivi del suddetto evento nel primo Stato.

54. Per quanto riguarda la seconda condizione, secondo cui l'attuazione del provvedimento impugnato deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola disciplina comunitaria, senza intervento di

altre norme intermedie, il Tribunale avrebbe travisato gli effetti dell'art. 3 bis, n. 3, della direttiva.

55. È vero che, secondo la Commissione, gli eventi e le relative modalità di trasmissione, in diretta o in differita, parziale o integrale, sarebbero stabiliti dallo Stato notificante e pertanto dalla decisione che constata la conformità di tali misure con il diritto comunitario. Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 146 della sentenza impugnata, detta decisione non priverebbe le autorità nazionali di un margine di discrezionalità nell'ambito dell'adempimento dei loro obblighi. L'adempimento degli obblighi definiti dallo Stato notificante dipenderebbe in larga misura dalla legislazione e dall'orientamento delle autorità nazionali competenti.

56. L'esistenza di tali differenze sarebbe illustrata dalla causa TV Danmark 1, che ha dato luogo a una sentenza della Court of Appeal e a una sentenza della House of Lords, vertente sull'esecuzione nel Regno Unito di obblighi definiti dal Regno di Danimarca relativamente ad eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro.

57. Secondo il sistema britannico, sarebbe sufficiente che un'emittente televisiva ad accesso gratuito e che raggiunga la maggior parte della popolazione dello Stato membro notificante abbia avuto un'equa possibilità di

acquistare i diritti esclusivi in questione. Nel sistema danese, invece, un'emittente televisiva che abbia acquistato i diritti di trasmissione esclusivi può esercitarli solo se è in grado di prendere provvedimenti per garantire la necessaria copertura attraverso altre emittenti, a meno che possa dimostrare che ciò non è ragionevolmente possibile.

58. Sarebbe quindi errato sostenere che l'applicazione della decisione presa dalla Commissione ai sensi dell'art. 3 bis, n. 2, della direttiva è meramente automatica e deriva dalla sola normativa comunitaria.

59. L'Infront contesta quest'analisi e sostiene che il Tribunale ha ritenuto a buon diritto che il provvedimento impugnato la colpisca direttamente.

2. Analisi

60. Come ha ricordato il Tribunale, un singolo dev'essere considerato direttamente interessato da un provvedimento comunitario quando tale provvedimento, da un lato, produca effetti direttamente sulla sua situazione giuridica e, dall'altro, l'applicazione di tale provvedimento abbia carattere meramente automatico e derivi dalla sola norma-

tiva comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie²⁰.

61. La Commissione contesta al Tribunale di non avere dimostrato che sussistono entrambe queste condizioni.

62. Per quanto riguarda, in primo luogo, gli effetti del provvedimento impugnato sulla situazione dell'Infront, la Commissione sostiene in via principale che detto provvedimento avrebbe solo conseguenze economiche indirette per tale impresa e che la sua situazione giuridica rimarrebbe invariata. Non condivide questa tesi, per i seguenti motivi.

63. Come ha rilevato il Tribunale al punto 165 della sentenza impugnata, le misure notificate dal Regno Unito e, di conseguenza, il provvedimento impugnato hanno l'effetto di privare l'Infront della facoltà di disporre liberamente dei suoi diritti di trasmissione televisiva della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA per gli anni 2002 e 2006. Per effetto di tale provvedimento, l'Infront non può concedere in esclusiva tali diritti di trasmissione a un'emittente

20 — Sentenza 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, Dreyfus/Commissione (Racc. pag. I-2309, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

televisiva a pagamento stabilita in uno Stato membro diverso dal Regno Unito che intenda trasmettere tale evento in detto Stato. L'Infront è obbligata a garantire che i diritti in questione siano accessibili anche a un'emittente ad accesso libero che raggiunga un'ampia parte della popolazione britannica.

64. L'impatto del provvedimento impugnato sulla situazione dell'Infront non consiste quindi solo in un danno di carattere meramente economico, attraverso una diminuzione del valore di mercato dei suoi diritti di trasmissione della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA per gli anni 2002 e 2006. Tale impatto si manifesta anche con una lesione del suo diritto di proprietà, attraverso un ostacolo al suo diritto di concedere licenze esclusive. Il Tribunale ha quindi ritenuto giustamente, a mio parere, che il provvedimento impugnato producesse effetti sulla situazione giuridica dell'Infront, conformemente alla giurisprudenza.

65. La Commissione sostiene inoltre, in subordine, che il provvedimento impugnato in realtà non ha conseguenze sull'Infront, dato che non esisterebbe alcuna emittente televisiva stabilita in uno Stato membro diverso dal Regno Unito disposta ad acquistare i diritti di trasmissione della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA per la trasmissione in detto Stato. Inoltre, il Tribunale avrebbe invertito l'onere della prova, lasciando intendere che incombeva alla Commissione provare tali fatti, e avrebbe

commesso un errore di diritto nella valutazione della portata dell'art. 3 bis della direttiva.

66. Ritengo che tale argomento della Commissione sollevi la questione se l'Infront avesse interesse ad agire, più che quella della condizione secondo cui essa dev'essere direttamente interessata dal provvedimento impugnato. Infatti, tale argomentazione equivale a sostenere che l'annullamento del detto provvedimento non recherebbe alcun vantaggio all'Infront poiché, in ogni caso, non esisterebbero potenziali acquirenti dei diritti di trasmissione da lei detenuti al di fuori del Regno Unito.

67. Secondo una giurisprudenza costante, oltre che soddisfare le condizioni enunciate all'art. 230 CE, un singolo che contesti un provvedimento comunitario deve avere un interesse ad agire, ossia deve avere un interesse al suo annullamento. Ciò presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto²¹.

68. È vero che, come rileva la Commissione, spetta al ricorrente provare che sussiste anche tale condizione di ricevibilità del

21 — V., segnatamente, sentenza del Tribunale 28 settembre 2004, causa T-310/00 MCI/Commissione (Racc. pag. II-3253, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

suo ricorso²². La mancanza di interesse ad agire costituisce anche un'improcedibilità per motivi di ordine pubblico²³. Inoltre, la Commissione ha ragione di sostenere che dall'art. 3 bis, n. 3, della direttiva non si può desumere che, per ogni evento designato da uno Stato membro, debbano necessariamente esservi, in altri Stati membri, emittenti televisive in grado di acquistare i diritti di trasmissione esclusivi di tale evento nel primo Stato.

69. Risulta infatti dal sistema istituito dall'art. 3 bis della direttiva che uno Stato membro che decida di esercitare la facoltà conferitagli da tale disposizione, e di stabilire quindi un elenco di eventi che devono essere trasmessi sul suo territorio da un'emittente televisiva ad accesso libero accessibile al maggior numero possibile di spettatori, deve obbligatoriamente notificare tale elenco alla Commissione, a prescindere dal fatto che i diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi possano o meno essere acquistati da emittenti televisive stabilite sul territorio di un altro Stato membro.

70. Non ritengo quindi che il Tribunale abbia invertito l'onere della prova, né che abbia interpretato erroneamente l'art. 3 bis della direttiva.

22 — Ordinanza 31 luglio 1989, causa 206/89 R, S./Commissione (Racc. pag. 2841, punto 8).

23 — Sentenza MCI/Commissione, cit. (punto 45).

71. Riguardo all'onere della prova, se pure, come si è visto, la prova dell'interesse ad agire incombe al singolo che chiede l'annullamento di un provvedimento comunitario, tuttavia tale obbligo non può dispensare la Commissione dal produrre la prova degli elementi di fatto da lei invocati, al pari di qualsiasi altra parte di un procedimento giurisdizionale.

72. Nel caso di specie, la Commissione ha sostenuto, nell'ambito della sua eccezione di irricevibilità del ricorso proposto dall'Infront, che il mercato televisivo nel Regno Unito è uno dei più concorrenziali d'Europa e che il 25% delle emittenti televisive detengono una licenza in tale Stato membro. Sul fondamento di tali affermazioni, la Commissione ha fatto valere che era difficilmente concepibile che l'Infront cedesse i suoi diritti di trasmissione televisiva della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA a un'emittente televisiva non stabilita nel Regno Unito.

73. A mio parere, il Tribunale, constatando che le suddette affermazioni relative alla specificità del mercato televisivo del Regno Unito non potevano essere prese in considerazione in quanto non dimostrate, non ha invertito l'onere della prova dell'interesse ad agire.

74. La Commissione era tenuta a giustificare la fondatezza di tali affermazioni tanto più che l'Infront le contestava e dinanzi al Tribunale aveva menzionato vari acquirenti potenziali dei suoi diritti di trasmissione stabiliti in Stati membri diversi dal Regno Unito.

75. Per quanto riguarda poi il motivo della sentenza impugnata secondo cui l'argomento della Commissione priva di qualsiasi efficacia pratica l'art. 3 bis della direttiva, non credo che esso costituisca un'errata interpretazione di tale articolo.

76. Detto motivo risponde infatti all'argomento della Commissione riassunto al punto 120 della sentenza impugnata, secondo cui, tenuto conto del fatto che le entrate delle emittenti televisive proverrebbero dalla pubblicità diretta al pubblico nazionale, dai diritti relativi a licenze nazionali o dagli abbonamenti nazionali alla televisione a pagamento, solo le emittenti che raggiungono un'ampia parte del pubblico nazionale e, pertanto, stabilite nel Regno Unito, accetterebbero di acquistare i diritti di trasmissione esclusivi detenuti dall'Infront.

77. Infatti, sostenendo che, tenuto conto del prezzo molto elevato dei diritti di trasmissione esclusivi di eventi sportivi quali la fase finale della Coppa del Mondo della FIFA e dell'origine delle risorse delle emittenti televisive, solo le emittenti stabilite nel territorio

dello Stato membro che si è avvalso della facoltà offerta dall'art. 3 bis della direttiva sono realmente in grado di acquistare tali diritti, la Commissione mette in dubbio la reale utilità della procedura di riconoscimento reciproco istituita da tale disposizione.

78. Infatti, se solo le emittenti televisive stabilite sul territorio dello Stato membro che ha deciso che determinati eventi sportivi dovevano essere trasmessi per tutto il pubblico sono in grado di acquistare i diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi, la procedura di cui all'art. 3 bis, n. 3, della direttiva, intesa a fare in modo che le misure prese da tale Stato membro siano rispettate dalle emittenti stabilite sul territorio di altri Stati membri, sarebbe priva di utilità.

79. Pertanto il Tribunale non ha dichiarato, come indica la Commissione nell'impugnazione, che l'art. 3 bis, n. 3, della direttiva implica che per qualsiasi evento designato da uno Stato membro esistano necessariamente emittenti televisive stabilite in altri Stati membri in grado di acquistare i diritti di trasmissione esclusivi di tale evento. Il Tribunale ha risposto all'argomento della Commissione secondo cui, per eventi sportivi come quelli di cui l'Infront detiene i diritti di trasmissione televisiva, non esisterebbero

potenziali acquirenti di tali diritti di trasmissione esclusivi se non le emittenti televisive nazionali.

80. Ne consegue che il Tribunale non ha ommesso di dimostrare la sussistenza della condizione secondo cui il provvedimento impugnato incide effettivamente sulla situazione giuridica dell'Infront.

81. Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'altra condizione sviluppata dalla giurisprudenza, secondo cui l'applicazione del provvedimento impugnato deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie, ritengo che il Tribunale non abbia nemmeno commesso un errore di diritto nel considerare che sussiste anche tale condizione.

82. È vero che, come rileva la Commissione, l'art. 3 bis, n. 3, della direttiva lascia agli altri Stati membri un margine discrezionale nell'attuazione delle misure prese da uno Stato membro e pubblicate dalla Commissione. Tuttavia, detto margine discrezionale non è tale da mettere in discussione la legittimazione ad agire dell'Infront.

83. Infatti, ciò che occorre valutare nell'esame di tale condizione è il nesso di

causalità tra gli effetti sulla situazione giuridica del ricorrente e l'atto comunitario di cui egli chiede l'annullamento. La condizione richiesta dalla giurisprudenza è soddisfatta quando tali effetti sono la conseguenza diretta dell'atto in sé. Ciò si verifica, secondo la giurisprudenza, quando l'atto in questione imponga ai suoi destinatari di produrre tali effetti²⁴, o quando la possibilità per i destinatari dell'atto di non dargli seguito e di non produrre tali effetti sia puramente teorica, in quanto la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest'ultimo sia fuori dubbio²⁵.

84. Nel caso di specie, il Tribunale ha giudicato a buon diritto, al punto 146 della sentenza impugnata, che l'atto impugnato non lascia alcun margine di valutazione ai suoi destinatari, dato che impone loro di produrre gli effetti sulla situazione giuridica dell'Infront denunciati da quest'ultima.

85. Infatti, come si è visto in precedenza, tali effetti consistono in un ostacolo alla sua facoltà di cedere in esclusiva i diritti di trasmissione della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA a un'emittente televisiva stabilita in uno Stato membro diverso dal Regno Unito. Questi effetti appaiono realmente come la conseguenza diretta dell'atto

24 — Sentenza Dreyfus/Commissione, cit. (punto 43 e giurisprudenza ivi richiamata).

25 — Ibidem (punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

impugnato, dato che derivano direttamente dalle misure prese dal Regno Unito, dirette a ottenere che tale evento venga trasmesso sul suo territorio da un'emittente televisiva ad accesso libero e fruibile da un'ampia parte della popolazione.

86. Alla luce di tali elementi, ritengo che la valutazione del Tribunale, secondo cui l'Infront è direttamente interessata dal provvedimento impugnato, non sia viziata da un errore di diritto e che l'impugnazione della Commissione su questo punto vada respinta.

B — Sulla valutazione secondo cui l'Infront è individualmente interessata

1. Motivi e argomenti delle parti

87. La Commissione sostiene che il ragionamento del Tribunale è difficile da comprendere.

88. Secondo la Commissione l'Infront sarebbe interessata dal provvedimento impugnato solo nella sua oggettiva qualità di detentrica di diritti esclusivi, avendo acquistato i diritti di trasmissione di uno degli

eventi indicati nelle misure britanniche. Essa rileva che il Tribunale non ha affermato che il provvedimento impugnato costituisce, nei confronti dei detentori, un gruppo di decisioni individuali. Sottolinea che tale provvedimento riguarda soltanto le emittenti televisive e impone obblighi solo a queste ultime. I detentori di diritti subirebbero solo conseguenze economiche e il Tribunale, in cause precedenti, avrebbe dichiarato che ciò non costituiva un elemento sufficiente a distinguere un singolo²⁶. In proposito, la Commissione ritiene che la presente causa sia diversa da quelle che hanno dato luogo alle sentenze Piraiki-Patraiki e a./Commissione²⁷, Extramet Industrie/Consiglio²⁸ e Codorniu/Consiglio²⁹, che riguardavano situazioni particolari.

89. La Commissione sostiene che l'Infront non si trova in una situazione diversa da quella di altri detentori di diritti esclusivi di trasmissione dei vari eventi designati dal Regno Unito. L'Infront si troverebbe confrontata a un normale rischio commerciale, il che non sarebbe sufficiente a conferirle un diritto di ricorso.

90. Infine, la Commissione fa valere che l'Infront avrebbe potuto contestare le misure

26 — La Commissione si riferisce all'ordinanza del Tribunale 15 dicembre 2000, causa T-113/99, Galileo e Galileo International/Consiglio (Racc. pag. II-4141), e alla sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T-43/98, Emesa Sugar/Consiglio (Racc. pag. II-3519).

27 — Sentenza 17 gennaio 1985, causa 11/82 (Racc. pag. 207).

28 — Sentenza 16 maggio 1991, causa C-358/89 (Racc. pag. I-2501).

29 — Sentenza 18 maggio 1994, causa C-309/89 (Racc. pag. I-1853).

britanniche dinanzi a un giudice del Regno Unito, per cui l'irricevibilità della sua azione dinanzi al giudice comunitario non la priverebbe del diritto di esperire un ricorso giurisdizionale.

91. L'Infront contesta gli argomenti della Commissione e sostiene che il Tribunale ha ritenuto a buon diritto che essa sia individualmente interessata dal provvedimento impugnato.

2. Analisi

92. Non condivido il giudizio della Commissione sulla mancanza di chiarezza del ragionamento del Tribunale, né quello sul contenuto dello stesso.

93. Il Tribunale ha giustamente ricordato, anzitutto, che i soggetti che non siano destinatari di una decisione possono sostenere che questa li riguarda individualmente soltanto qualora tale decisione li colpisca a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerli dalla generalità

e, per questo motivo, li identifichi alla stessa stregua dei destinatari³⁰.

94. Ha poi rilevato, lo ricordo, che l'Infront rispondeva a tale condizione al termine di un'analisi fondata, in sostanza, sui tre punti seguenti. In primo luogo, l'Infront detiene, a titolo esclusivo, i diritti di trasmissione televisiva della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA per gli anni 2002 e 2006, che è uno degli eventi indicati nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società adottato dal Regno Unito e approvato dalla Commissione con il provvedimento impugnato. In secondo luogo, l'Infront ha acquistato tali diritti prima dell'adozione del detto provvedimento e anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 bis della direttiva. In terzo luogo, il provvedimento in questione, sebbene non prenda in considerazione l'Infront, ne ostacola la facoltà di disporre liberamente di tali diritti con un'emittente televisiva stabilita in uno Stato membro diverso dal Regno Unito.

95. Ritengo che tale valutazione del Tribunale non sia viziata da alcun errore di diritto.

96. Risulta infatti dalla giurisprudenza che un singolo, per poter essere considerato individualmente interessato da un provvedimento

30 — Sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, cit. (punto 11).

comunitario di cui non è destinatario, dev'essere stato identificato o identificabile al momento dell'adozione del provvedimento di cui trattasi³¹. Dall'analisi del Tribunale discende che l'Infront era identificabile dalla Commissione al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, dato che tale impresa era detentrica, in esclusiva, dei diritti di trasmissione della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA per gli anni 2002 e 2006, uno degli eventi menzionati nell'elenco delle misure notificate dal Regno Unito.

Unito che desiderasse trasmettere tale evento in quello Stato.

97. Inoltre, se, come sostiene la Commissione, un danno di natura meramente economica non è sufficiente, in linea di principio, a far sorgere il diritto di un singolo a proporre un ricorso d'annullamento contro un provvedimento comunitario, si deve ricordare che il Tribunale non ha ritenuto che l'Infront fosse individualmente interessata dal provvedimento impugnato solo perché quest'ultimo avrebbe comportato per lei conseguenze economiche negative. Il Tribunale ha rilevato, al punto 165 della sentenza impugnata, che detto provvedimento ostacolava la facoltà dell'Infront di cedere liberamente in via esclusiva i suoi diritti di trasmissione dell'evento in questione a un'emittente a pagamento stabilita al di fuori del Regno

98. In altre parole, il Tribunale ha constatato che il provvedimento impugnato incideva sul diritto di proprietà dell'Infront.

99. Mi sembra che l'ammissione della ricevibilità del ricorso dell'Infront possa fondarsi su una giurisprudenza consolidata, secondo cui un singolo può contestare la legittimità di un atto comunitario qualora questo modifichi i diritti acquisiti dall'interessato prima della sua adozione.

100. La Corte l'ha stabilito nella citata sentenza Toepfer e Getreide-Import Gesellschaft/Commissione, in cui ha ammesso per la prima volta che un soggetto dell'ordinamento può essere individualmente interessato da una decisione indirizzata a uno Stato membro³². Essa ha adottato tale soluzione

31 — Sentenze della Corte 1° luglio 1965, cause riunite 106/63 e 107/63, Toepfer e Getreide-Import Gesellschaft/Commissione (Racc. pag. 497, in particolare pag. 505); Piraiki-Patraiki e a./Commissione, cit. (punti 21, 28 e 31); 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione (Racc. pag. I-2477, punto 11), 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione (Racc. pag. 14 settembre 1995 I-769, punti 25-30), nonché sentenze del Tribunale, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione (Racc. pag. II-2305, punto 67), e 17 gennaio 2002, causa T-47/00, Rica Foods/Commissione (Racc. pag. II-113, punto 41).

32 — La Corte ha dichiarato ricevibile il ricorso proposto da due società che importavano cereali in Germania contro la decisione della Commissione che autorizzava retroattivamente tale Stato membro a prendere misure di salvaguardia in forza delle quali era stata respinta la loro domanda di licenze d'importazione.

anche nella sentenza Bock/Commissione³³, nonché nelle sentenze Agricola commerciale olio e a./Commissione e Savma/Commissione³⁴.

101. Nella sentenza CAM/CEE³⁵, la Corte ha anche ammesso che un singolo è legittimato ad agire quando il provvedimento impugnato riguarda una situazione pendente

33 — Sentenza 23 novembre 1971, causa 62/70 (Racc. pag. 897). In tale sentenza la Corte ha dichiarato ricevibile il ricorso proposto da una società importatrice di generi alimentari contro una decisione della Commissione, che autorizzava la Repubblica federale di Germania ad escludere dal trattamento comunitario determinati prodotti originari della Cina e messi in libera pratica negli Stati del Benelux, nella parte in cui riguardava anche le importazioni di prodotti per cui le domande di licenza erano pendenti presso l'amministrazione tedesca alla data di entrata in vigore della detta decisione. Infatti, il 4 settembre 1970 la ricorrente aveva chiesto all'autorità tedesca competente una licenza d'importazione per un lotto di funghi cinesi in conserva posti in libera pratica nei Paesi Bassi. Il successivo 11 settembre, detta autorità l'aveva informata che avrebbe respinto la domanda una volta autorizzata a ciò dalla Commissione. Con decisione 15 settembre 1970, la Commissione ha autorizzato la Repubblica federale di Germania ad escludere dal trattamento comunitario non soltanto le future domande di licenza di importazione di funghi neri originari della Cina, ma anche le domande di licenza d'importazione pendenti.

34 — Sentenze 27 novembre 1984, causa 232/81 (Racc. pag. 3881), e causa 264/81 (Racc. pag. 3915). Si trattava di ricorsi proposti da imprese aggiudicatriche nei confronti di un regolamento della Commissione che abrogava un regolamento precedente, in base al quale l'ente di intervento italiano aveva posto in vendita un certo quantitativo di olio d'oliva. La Corte ha osservato che, essendo il negozio già perfezionato tra le parti della vendita, «qualsiasi intervento da parte delle istituzioni comunitarie, nel senso di impedire all'[ente di intervento italiano] di adempiere i propri obblighi nei confronti degli offerenti designati dall'estrazione a sorte, costituiva necessariamente un atto riguardante questi ultimi direttamente e individualmente» (sentenze Agricola commerciale olio e a./Commissione, cit., punto 11, e Savma/Commissione, cit., punto 11).

35 — Sentenza 18 novembre 1975, causa 100/74 (Racc. pag. 1393).

al momento della sua adozione, e mette in pericolo il godimento di diritti quesiti in relazione ad operazioni future³⁶.

102. Un'espressione di tale giurisprudenza è rinvenibile anche nella citata sentenza Codorniu/Consiglio, cui fa riferimento la Commissione, in cui una società di diritto spagnolo, titolare del marchio Gran Cremant de Codorniu dal 1924, chiedeva l'annullamento dell'articolo di un regolamento che, in definitiva, le vietava di utilizzare la dicitura «crémant»³⁷.

103. Mi sembra che tale giurisprudenza possa essere estesa al caso di specie, dato che l'Infront era entrata in possesso dei diritti di trasmissione esclusivi della Coppa del Mondo della FIFA prima dell'adozione del provvedimento impugnato, nonché, come

36 — Si trattava di una società che aveva ottenuto, in data 19 luglio 1974, una licenza d'esportazione per 10 000 tonnellate d'orzo, valida fino al 16 ottobre 1974. Ai sensi di un regolamento del Consiglio, i prezzi di riferimento e di intervento applicabili in particolare ai cereali dovevano beneficiare di un aumento del 5% a partire dal 7 ottobre 1974. Tuttavia la Commissione, con regolamento 4 ottobre 1974, aveva previsto che tale provvedimento non si applicasse alle licenze di esportazione concesse prima del 7 ottobre, privando così la ricorrente del beneficio dell'aumento previsto dal Consiglio per le 3 978 tonnellate che doveva ancora esportare tra il 7 e il 16 ottobre. La Corte ha ammesso la ricevibilità del ricorso proposto dalla ricorrente contro il regolamento della Commissione. Essa ha affermato che tale regolamento, negando a un gruppo definito di operatori economici e con riferimento a specifiche esportazioni il beneficio dell'aumento dell'importo della restituzione, riguardava un numero determinato e noto di esportatori di cereali, e che tale provvedimento, anche se parte di un atto a carattere normativo, interessava tali esportatori a causa di una situazione di fatto che li contraddistingueva rispetto a ogni altro soggetto.

37 — V., a sostegno di quest'analisi, la tesi di P. Cassia, *L'accès des personnes physiques ou morales au juge de la légalité des actes communautaires*, Dalloz, Parigi, 2002, pag. 752, punti 964 e segg.

ha sottolineato il Tribunale, prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 bis della direttiva, sul cui fondamento è stato adottato tale provvedimento.

C — Sulle spese

104. Ritengo pertanto che, alla luce della giurisprudenza citata, il Tribunale abbia dichiarato a buon diritto che l'Infront era individualmente interessata dal provvedimento impugnato. L'impugnazione va respinta in quanto infondata anche nella parte relativa a tale valutazione.

105. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118 del medesimo regolamento, e viste le conclusioni dell'Infront, qualora la Corte condivida la mia analisi, la Commissione dovrà sopportare le spese.

VI — Conclusione

106. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare quanto segue:

«1) L'impugnazione è respinta.

2) La Commissione delle Comunità europee sopporta le spese».